

O.D.S. n. 10/2023



TRIBUNALE DI MASSA
Presidenza

alla Cancelleria civile
alle Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace

Oggetto: contributo unificato nei procedimenti di rito semplificato ex art. 281decies e ss. c.p.c.

Si premette che il D.L.vo 149/22 e la L. 197/22 (c.d. riforma Cartabia) hanno introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281decies e ss. c.p.c. in sostituzione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., modificando, fra le altre, le disposizioni di cui al D.L.vo 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Pertanto, devono essere impartite disposizioni alla cancelleria in ordine alla verifica della corresponsione del contributo unificato relativo ai nuovi procedimenti introdotti a partire dal 1° marzo 2023.

Considerato che il procedimento semplificato è stato collocato nel secondo libro del c.p.c. e non più tra i procedimenti speciali del libro IV, come previsto per il vecchio rito sommario, che viene a sostituire. Ritenuto quindi che non può essere considerato come rito speciale.

Rilevato, in tal senso, anche che si tratta di un rito applicabile alla pressoché totalità delle controversie e che, anche per quanto attiene la fase decisoria, vi è piena equiparazione al rito ordinario perché il rito semplificato si conclude con una sentenza e non più con ordinanza, come previsto dall'art. 702 bis c.p.c. e che vi è la perfetta continuità fra i riti attesa la possibilità di passaggio dal rito semplificato al rito ordinario e viceversa.

Pertanto, nell'attuale assetto normativo, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, DPR n. 115/2002 laddove viene stabilito l'importo del contributo unificato in relazione al valore della controversia in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del libro IV Titolo I, c.p.c.

Tanto premesso,

dispone

la cancelleria proceda al controllo di regolarità sull'importo del contributo unificato per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione nella misura piena individuata ai sensi del comma 1 dell'art. 13 DPR. 115/02, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D.L.vo 150/2011 Capo III.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 1/3/23.

Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Tribunale.

Il Presidente f.f.
Ermanno De Mattia